

ORDINE DEL GIORNO n. 256

Il Consiglio regionale

premesse che

- le direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, è relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 ne disciplina la materia;
- la legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998 stabilisce le disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione; la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 disciplina “Norme in materia di bonifica e d’irrigazione”;
- la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di bonifica e d’irrigazione” evidenzia che la Regione riconosce nell’attività di bonifica e d’irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali;
- la Regione riconosce altresì nel “Consorzio di bonifica”, nei “Consorzi d’irrigazione” e nei “Consorzi d’irrigazione e bonifica” l’organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d’irrigazione;

considerato che:

- l’uso dei diserbanti sulle rive dei canali, pregiudica la stabilità delle scarpate del canale, poiché priva l’opera della funzione di consolidamento data dalle radici delle essenze erbacee. Una conseguenza del diserbo chimico è, quindi, l’innescò di movimenti franosi con conseguente aumento dei costi di manutenzione e dell’esposizione al rischio idraulico;
- la pratica del diserbo chimico di argini e scarpate dei canali, può interferire su alcune corrette conduzioni agricole, come quelle biologiche, dove principi attivi chimici presenti nei diserbanti sono vietati;
- questa possibilità sopra esposta nella risicoltura biologica aumenta esponenzialmente la possibilità di contaminazioni accidentali di sostanze chimiche da parte di coltivazioni tradizionali con il diserbo chimico della rete idraulica;

valutato che se non definito in ordine a specifiche motivazioni fitosanitarie, l’utilizzo del diserbo per il controllo della vegetazione nei canali irrigui dovrebbe essere preclusa;

impegna la Giunta regionale affinché

- venga regolamentato in modo specifico il diserbo e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
- venga istituito un albo pubblico delle aziende agricole biologiche.

-----oOo-----

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 17 marzo 2015